



Pubblica Assistenza

CROCE VERDE BAGGIO

Piazza Stovani, 7 - 20152 MILANO

Telefono (02) 45.99.220 - 48.91.11.70

Fax (02) 48.91.09.28

Aderente all'A.N.P.A.S (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)

STATUTO

- 1) - È costituita l'Associazione di Pubblica Assistenza denominata
"CROCE VERDE BAGGIO"

L'Associazione ha sede in Milano, Piazza Stovani n.7.

- 2) - L'Associazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991 n. 266 e successive deliberazioni regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi del Movimento del Volontariato, costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

- 3) - Lo statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione di Volontariato. Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

- 4) - La Croce Verde Baggio è una Associazione di Volontariato aconfessionale e apartitica; fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della solidarietà civile, culturale e sociale e non persegue alcun fine di lucro.

Le specifiche finalità, che vengono svolte nell'ambito della Regione Lombardia, sono:

- a) il trasporto degli infortunati e degli ammalati, a mezzo autolettighe;
 - b) l'organizzazione dei servizi assistenziali e sociali a favore della cittadinanza;
 - c) la promozione di corsi di addestramento ed aggiornamento nel campo dell'assistenza sanitaria per la collettività;
 - d) l'affermazione dei principi della mutualità;
 - e) la partecipazione e/o la promozione di iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente;
 - f) la collaborazione con Enti Pubblici e Privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini ed il conseguimento degli obiettivi previsti nel presente statuto.
- 5) - La Croce Verde Baggio fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo per il suo regolare funzionamento, oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte, nei limiti stabiliti dall'art. 3 comma 4 della legge 266/1991.

ASSOCIATI

- 6) - Sono associati della Croce Verde Baggio tutti i cittadini che aderendo ai suoi scopi sociali,

abbiano compiuto il 18° anno di età, godano dei requisiti stabiliti dalla legge e siano ammessi dal Consiglio. Gli associati devono presentare domanda scritta al Consiglio, specificando: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale.

- 7) - I diritti degli associati sono:
- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto;
 - b) votare in assemblea, eleggere le cariche sociali ed essere eletti;
 - c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei limiti previsti dal presente statuto;
 - d) formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente statuto.
- 8) - I doveri degli associati sono:
- a) rispettare le norme dello statuto e i deliberati degli organi associativi;
 - b) non compiere, dentro e fuori della vita associativa, atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione e/o degli altri associati;
 - c) versare le quote associative fissate dall'Assemblea nei termini dalla stessa indicati;
 - d) partecipare alle attività inerenti il fine sociale, contribuendo con le proprie capacità ed

- attitudini, al raggiungimento di tali scopi.
- 9) - Non possono essere associati coloro che:
- a) intrattengono rapporti di lavoro con l'Associazione sotto qualsiasi forma o che abbiano con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale;
 - b) svolgano in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.
- 10)- Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
- a) morosità;
 - b) decadenza;
 - c) esclusione;
 - d) recesso.

- Perdono la qualità di associato per morosità, coloro che entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno versato la quota associativa nei limiti deliberati dalla stessa.

- Perdono la qualità di associato per decadenza, coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

- L'esclusione dell'associato può aver luogo: per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto associativo; per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione, ovvero qualora non sia più in grado di concorrere al

raggiungimento degli scopi sociali; per interdizione, inabilitazione, condanna dell'associato ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; quando sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che egli ha moralmente o materialmente danneggiato gli interessi dell'Associazione.

L'associato può recedere in ogni momento.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, da inviarsi al Consiglio di Amministrazione.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Agli associati che per qualunque motivo cessino di far parte dell'Associazione non è dovuto il rimborso di alcuna quota versata.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- 11)- Entrate dell'Associazione
- Il patrimonio dell'Associazione è composto da:
- fondo di dotazione del valore di Euro 30.000,00.=(trentamila)
 - beni mobili ed immobili.

Possono contribuire a costituirlo ed a incrementarlo, se non destinati per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività:

- a) contributi degli aderenti (quote associative annue);
- b) contributi di privati (eventuali elargizioni fatte dagli Associati o da terzi);
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- e) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- f) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio nel rispetto delle norme di legge in materia;
- g) ogni altra entrata prevista dalle norme vigenti che possa avvantaggiare l'Associazione;
- h) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva.

IL BILANCIO

- 12)- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio, otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria, deve depositare presso la sede sociale, il bilancio dell'esercizio.

Il Consiglio predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno ed il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l'anno successivo.

Entrambi i bilanci devono essere approvati dall'Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente statuto.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

- 13)- È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla legge o siano effettuate a favore di Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 14)- Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) il Collegio Sindacale.

15)- L'Assemblea è formata da tutti coloro che sono associati, è presieduta dal Presidente del Consiglio in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario ed eventualmente due scrutatori.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno entro il 30 Aprile per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) il rinnovo delle cariche sociali;
- c) la trattazione delle proposte all'ordine del giorno;
- d) l'approvazione della quota Associativa;
- e) l'esclusione degli associati per gravi motivi.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- a) per approvare e modificare il Regolamento dell'Associazione;
- b) per approvare le modifiche dello Statuto;
- c) per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione patrimoniale;
- d) quando il Consiglio lo ritenga necessario.

16)- L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione dell'assemblea degli associati è effettuata a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o telegramma inviati agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro degli associati, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritti al domicilio, o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica, all'uopo comunicato all'associazione e risultante dai libri dell'associazione.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

17)- Salvo per quanto previsto al successivo art. 21 le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

18)- Ogni associato potrà, in caso di impedimento, farsi rappresentare da altro associato, tramite delega scritta. L'associato rappresentante può avere una sola delega.

19)- Nelle Assemblee le votazioni si fanno con voto palese e per alzata di mano, a meno che l'appello nominale sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Le nomine alle cariche sociali, qualora non avvengano per acclamazione, si fanno a maggioranza relativa con schede segrete.

Nelle elezioni delle cariche, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani dell'Associazione, di cariche e di età.

I candidati rimasti esclusi, potranno essere chiamati in sostituzione dei primi, anche ad esercizio già avviato, qualora questi recedessero dalla carica ricevuta.

20)- Le deliberazioni dell'Assemblea saranno iscritte a verbale, che verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

21)- Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

CONSIGLIO

22)- Il consiglio è composto da 5, 7 o 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I

Consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso.

Spetta all'Assemblea determinarne il numero prima di procedere all'elezione.

Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Qualora si debba procedere alla sostituzione di uno o più dei componenti del Consiglio, si seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare i due terzi dei Consiglieri, in tal caso si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà convocarsi l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori, compreso il Collegio Probivirale.

Il Consiglio eleggerà tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio si radunerà sia nella sede dell'Associazione, sia altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con raccomandata a mano ovvero fax o comunicazione a mezzo posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni liberi prima

dell'adunanza a ciascun Consigliere e nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

23)- I compiti del Consiglio sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) adottare i provvedimenti previsti alle lettere a), b) e c) del precedente art. 10;
- f) assumere il personale dipendente o stabilire forme di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto;
- g) stilare il regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimen-

to degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere, permutare, concedere e prendere in locazione immobili, mobili registrati e mobili non espressamente destinati ad incremento patrimoniale, stipulare mutui attivi e passivi di qualunque genere ivi compresi quelli a medio e lungo termine e di credito fondiario, effettuare qualsiasi operazione finanziaria, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie di qualunque natura ivi comprese quelle reali, assumere partecipazioni ed interessenze, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e di ogni altro Pubblico Registro da responsabilità, stipulare contratti di qualunque natura con amministrazioni pubbliche e private, obbligare cambiariamente l'Associazione, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Istituti di Credito, gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato, nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio può inoltre conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

24)- Al Presidente ed a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza dell'Associazione con firma libera, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta il Consiglio non abbia provveduto diversamente.

Il Presidente inoltre, e chi ne fa le veci, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative e di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e i contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

25)- Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall'Assemblea tra gli associati.

I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto ad alcun compenso.

I Probiviri nominano nel loro seno il Presidente, il quale rappresenta il Collegio Probivirale e lo convoca.

Devono prestarsi a conciliare tutte le controversie che sorgessero tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione.

Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri, deciderà con decisione motivata giudizio.

Delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio ai sensi del precedente art. 10.

Le decisioni motivate del Collegio Probivirale sono comunicate agli interessati a cura del Presidente del Consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

26)- Elezione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale ne designa anche il Presidente.

I membri del Collegio Sindacale potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Almeno uno dei componenti effettivi del

Collegio dovrà essere iscritto nel registro dei revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

27)- **Compiti del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

28)- L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie, dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'Ente stesso.

SCIoglimento

29)- In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in analogo settore, o secondo le disposizioni di legge e nel rispetto dell'art. 5 - comma 4 - legge 266/91.

30)- Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

31)- Ogni futura modifica statutaria dovrà essere inoltrata alla Regione Lombardia entro il trentesimo giorno dalla sua adozione.